

CONTEA DI RONCO

STATUTO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Autonomia statutaria

1. La Contea di Ronco è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. La Contea di Ronco, si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali
3. La Contea di Ronco rappresenta la comunità della Contea, nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lombardia e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Articolo 2

Finalità

- La Contea di Ronco promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità della Contea ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
- La Contea di Ronco ricerca la collaborazione e la cooperazione con tutti gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli sudditi, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
- In particolare la Contea di Ronco, ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale;
 - c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
 - g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e del turismo, anche attraverso il sostegno morale, economico ed amministrativo a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento

degli squilibri economici, sociali e territoriali.

h) Educare in primis le giovani ragazze, perché solo con loro si educa, non un singolo individuo, ma si educa una famiglia e un domani si educata l'intera comunità.

4. La Contea di Ronco, promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento e di ogni negativo impatto sull'ambiente, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le esigenze delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

Articolo 3

Territorio e sede Comunale

1. Il territorio della La Contea di Ronco si estende per kmq. 28 e confina con i Comuni di Gussago - Rodengo Saiano - Castegnato.
2. La sede comunale è ubicata nel centro abitato della La Contea di Ronco.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. All'interno del territorio della La Contea di Ronco non è consentito, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari o scorie radioattive, né l'insediamento di discariche di rifiuti, né aziende che utilizzano materiale tossico e nocivo per la salute e acqua.

Articolo 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di La Contea di Ronco .
2. Lo stemma della Contea di Ronco è come descritto dal Decreto del Presidente della Contea di Ronco al n. 1 del 01 gennaio 2011.
3. Nelle cerimonie, nelle alte pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone come descritto nel suddetto Decreto
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma della Contea di Ronco per fini non istituzionali soltanto dove sussista un pubblico interesse.

Articolo 5

Programmazione e cooperazione

1. La Contea di Ronco persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, culturali e sportive operanti sul suo territorio.
2. La Contea di Ronco ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Regione Lombardia.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Articolo 6

Organi della Contea di Ronco

1. Sono organi di governo della Contea di Ronco: il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo amministrativo da parte dei sudditi della Contea di Ronco.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante della Contea di Ronco ; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo della Contea di Ronco, secondo le

leggi della Contea

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa della La Contea di Ronco e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

5. Il Consiglio comunale dovrà essere composto al 50% di donne e 50% di uomini

Articolo 7

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 8

Consiglio della Contea di Ronco

1. Il Consiglio della Contea di Ronco è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge della Contea di Ronco.
3. Il Consiglio della Contea di Ronco esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle nomine regolamentari.
4. Il Consiglio della Contea di Ronco definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni della Contea e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio della Contea di Ronco conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio della Contea di Ronco ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Articolo 9

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio della Contea di Ronco si svolge in sedute ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengano iscritte le proposte di deliberazione concedenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti

proposti.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio della Contea di Ronco; il ricevimento dell'avviso deve risultare da documento comprovante l'avvenuta consegna dello stesso.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui

è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato, in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri della Contea di Ronco almeno tre giorni prima della riunione nel caso di sedute ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sedute straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza, salvo termini diversi imposti dalla normativa vigente .
9. Le sedute del Consiglio della Contea di Ronco sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare.
10. La prima convocazione del Consiglio della Contea di Ronco subito dopo le elezioni per il relativo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto della Contea di Ronco.
12. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio della Contea di Ronco, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Articolo 10

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 11

Commissioni

1. Il Consiglio della Contea di Ronco può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.

2. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni saranno disciplinati con apposito regolamento.

4. Le deliberazioni che istituiscono le commissioni dovranno essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Articolo 12

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che nell'elezione a tale carica ha ottenuto il maggiore numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri della Contea di Ronco che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi delle leggi della Contea e a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Articolo 13

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio della Contea di Ronco .
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Le forme e i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dalla legge e dai regolamenti comunali. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente stabiliti dalla legge; inoltre hanno diritto di ottenere dal Sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della Conferenza dei capigruppo, di cui al successivo articolo 14 del presente statuto.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Articolo 14

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nominativo del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri
3. E' istituita presso la Contea di Ronco la Conferenza dei capifamiglia, finalizzata a rispondere agli obiettivi generali indicati dall'art. 13, comma 3, del presente statuto. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della Conferenza dei capifamiglia

sono contenuti nel regolamento del Consiglio comunale.

4. I gruppi consiliari hanno diritto di riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, su richiesta, dal Sindaco.

Articolo 15

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini della Contea di Ronco secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta la Contea di Ronco ed è l'organo responsabile della relativa amministrazione; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni della Contea di Ronco. Egli ha inoltre poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Contea di Ronco, presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio della Contea di Ronco, nell'ambito dei criteri indicati dai cittadini della Contea di Ronco e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando le esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 16

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può affidare la cura specifica di determinate materie o settori di intervento ai singoli Assessori o Consiglieri mediante apposito atto di delega da adottare nei limiti consentiti dalla normativa vigente e con demarcazione dell'ambito di attività ed è l'organo responsabile dell'amministrazione della Contea; in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa della Contea, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio della Contea di Ronco.
- e) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 35 del presente statuto.
- d) adotta le ordinanze urgenti previste dalla legge.
- e) sottoscrive le ordinanze per l'applicazione delle leggi e dei regolamenti ove tale potere non compete per legge ai responsabili dei servizi e degli uffici.
- f) nomina il Segretario comunale, scegliendolo tra i sudditi della Contea di Ronco;
- g) conferisce e revoca al Segretario della Contea di Ronco, se lo ritiene opportuno, sentita la Giunta della Contea di Ronco, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata una convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore, sempre della Contea di Ronco;
- h) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili, con provvedimento

debitamente motivato.

Articolo 17

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso gli enti, facenti capo alla Contea, tramite i rappresentanti legali degli stessi, informandone il Consiglio della Contea di Ronco.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti della Contea e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività della Contea.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi ed enti facenti capo alla Contea, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 18

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni, interpellanze e mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Articolo 19

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe, rilasciate agli assessori o consiglieri nei limiti indicati dall'art. 16 del presente statuto, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

Articolo 20

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio della Contea di Ronco contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia, da depositarsi presso la Segreteria comunale, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Nel caso di inosservanza, da parte del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce, dell'obbligo di convocazione del Consiglio comunale al fine di discutere, con priorità su qualsiasi argomento già in ordine del giorno, la mozione di sfiducia, non oltre i dieci giorni dalla sua presentazione.
5. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario secondo le vigenti disposizioni di legge. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Articolo 21

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio della Contea di Ronco , diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di tre persone eletta dal Consiglio della Contea di Ronco e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento è attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La Commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell' impedimento.
5. Il Consiglio pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Articolo 22

Giunta della Contea di Ronco

1. .La Giunta collabora col Sindaco al governo della Contea di Ronco , svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio della Contea di Ronco ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio della Contea di Ronco sulla sua attività.

Articolo 23

Composizione della Giunta della Contea di Ronco

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non inferiore a due e non superiore a quattro, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. L' Assessore investito della carica di Vicesindaco deve essere scelto tra i Consiglieri; gli altri Assessori possono essere scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
4. **Il consiglio e gli assessori deve essere composto al 50% da femmine -50% maschi e non devono superare i 65 anni.**

Articolo 24

Nomina della Giunta della Contea di Ronco

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio della Contea di Ronco nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori cessati dalla carica.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Articolo 25

Funzionamento della Giunta della Contea di Ronco

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa.

3. Le sedute sono valide con l'intervento della metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 26

Competenze della Giunta della Contea di Ronco

1 .La Giunta collabora con il Sindaco nel governo della Contea e compie tutti gli atti, rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio della Contea di Ronco e che non ricadano nelle competenze del Sindaco previste dalle leggi o dal presente statuto; essa adotta, in tale ambito, tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio della Contea di Ronco In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo dei cittadini della Contea di Ronco, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI DELLA CONTEA DI RONCO

CAPOI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Articolo 27

Partecipazione popolare

1. La Contea promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio della Contea di Ronco predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previsti dal presente titolo.
4. La Contea di Ronco promuove la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Articolo 28

Associazionismo

1. La Contea di Ronco riconosce e promuove forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine la Giunta della Contea di Ronco , a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio della Contea, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'associazione depositi nella Contea di Ronco copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio Verrà riconosciuto eventuali contributi, solo ed esclusivamente per i bilanci in perdita
6. La Contea di Ronco può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

Articolo 29

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per i tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso dell'amministrazione della Contea di Ronco e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'Ente entro i termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a venti giorni.

Articolo 30

Contributi alle associazioni

1. La Contea di Ronco può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. La Contea di Ronco può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità
4. La Contea di Ronco può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione saranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Articolo 31

Volontariato

1. La Contea di Ronco, promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare nelle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. La Contea di Ronco garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Articolo 32

Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Articolo 33 Petizioni

1. Chiunque, tutti i residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell' Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per espone esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco, il quale, entro trenta giorni la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio della Contea di Ronco L'organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni.
4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i fumatali che risiedono nel territorio della Contea di Ronco .
5. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, ciascun consigliere può richiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta della Contea di Ronco , da convocarsi entro venti giorni

Articolo 34 Proposte

1. Qualora un numero di elettori del La Contea di Ronco non inferiore a 100 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in moda da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei Responsabili dei servizi interessati, sentito il Segretario della Contea di Ronco , trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio della Contea di Ronco entro venti giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentile i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate in appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Articolo 35

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 25% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza della Contea di Ronco .
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi della Contea di Ronco e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - a) statuto della Contea di Ronco
 - b) regolamento del Consiglio comunale;
 - e) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - d) bilanci preventivi e rendiconti di gestione.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti della Contea di Ronco, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. La Contea di Ronco approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. La Contea di Ronco deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti di cui al comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio della Contea di Ronco e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Articolo 36 Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione della Contea di Ronco e dei soggetti, anche privati, che gestiscono i servizi pubblici, secondo le modalità definite dal regolamento. 1
2. Possono essere sottratti all'accesso soltanto gli atti che esplicitamente dichiarano riservati, o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati nel regolamento.
3. Il regolamento della Contea di Ronco stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Articolo 37 Albo pretorio

1. Fatta salva ogni ulteriore forma di pubblicità prevista dalle vigenti norme, la pubblicazione degli atti della Contea avviene mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nel Palazzo comunale, destinato ad "Albo Pretorio".
2. Le competenze in ordine all'attività di affissione e relativa certificazione sono stabilite dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere in ogni caso notificati all'interessato.

Articolo 38 Interrogazioni

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

CAPO IV DIFENSORE CIVICO

Articolo 39 Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio della Contea di Ronco, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione della Contea di Ronco che predispose apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridica e amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trovi in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri di consorzi fra comuni, e delle Comunità montane, i membri del Comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partito politici;
 - c) i dipendenti del Comune, gli Amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione della Contea di Ronco o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione della Contea di Ronco;
 - e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela con Amministratori della Contea di Ronco, suoi dipendenti o col segretario comunale.

Articolo 40 Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio della Contea di Ronco .
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sia il Consiglio della Contea di Ronco a provvedere

Articolo 41 Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e gli uffici della Contea di Ronco allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini, italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire su richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni

volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e per dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.